DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 97/78/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 2784]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [1], in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

(1) considerando che, conformemente all'articolo 3 della decisione 1999/201/CE del Consiglio, per quanto riguarda la frequenza dei controlli veterinari alle frontiere esterne della Comunità è importante adottare le misure necessarie ai fini dell'applicazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea e il governo del Canada;

(2) considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE prevede espressamente che le riduzioni della frequenza dei controlli risultati dalla conclusione di un accordo di equivalenza veterinaria devono essere recepite nella normativa comunitaria;

(3) considerando che è pertanto opportuno modificare l'allegato II della decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/302/CE [4], al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato VIII dell'accordo veterinario tra la Comunità europea e il governo del Canada;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato II della decisione 94/360/CE è aggiunto il seguente trattino:

«— Nel caso del Canada, le frequenze previste all'articolo 11 e all'allegato VIII della decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [1]

[1] GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
[3] GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.
[4] GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.